



Prot. n. 92768

Ord. n. 107

OGGETTO: Palio 2 luglio 2022 – Procedimento a carico del fantino Giovanni Atzeni detto Tittia.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 92 del 24 ottobre c.a., prot. n. 87655, con il quale, a norma dell'art. 99 co. 4, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Giovanni Atzeni detto Tittia (d'ora in avanti Tittia), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 25 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Tittia ha presentato memoria (prot. n. 89578) a propria difesa;

Considerato che Tittia:

- ha provveduto a suddividere in due parti principali la sua memoria;
- ha allegato 63 frame-immagini riprese dal filmato ufficiale del Consorzio Tutela del Palio (d'ora in avanti filmato) a sostegno della propria difesa;
- ha richiesto all'Assessore Delegato (d'ora in avanti AD) un'accurata visione dei frame-immagine prodotti.

Analizzata la memoria dalla quale Tittia:

1) nella prima parte denominata "Sulla validità regolamentare dell'esposto accusatorio da parte della Contrada della Torre" ripercorre le recenti modifiche del Regolamento con le quali, sostiene, si è voluta "la completa cancellazione di tutte quelle fonti anonime, ad arte inserite nei social moderni, che possano contribuire a distogliere la veridicità dei fatti" ed evidenziando, a tal scopo, che "la modifica regolamentare, attuata con l'introduzione del comma 7 dell'articolo 98 (che riguarda le Contrade) e del comma 7 dell'articolo 99 (che riguarda noi fantini), dalla quale l'elemento normativo di base, che emerge in maniera perentoria, è l'esclusione di ammissibilità di esposti contenenti qualsiasi forma di accusa verso terzi come quello succitato";

2) sull'esposto della Contrada della Torre (d'ora in avanti esposto) evidenzia che lo stesso "deve ritenersi inapplicabile poiché si pone in aperto contrasto con le finalità che hanno portato alle varie modifiche regolamentari" in quanto "lo scopo dell'esposto è solo quello di fornire elementi di prova accusatorie ... [e] non può essere ritenuto corretto". Inoltre torna a ribadire che "lo spirito con cui si è provveduto a modificare le norme del Palio non è certo quello usato nell'esposto ... [dove si è prodotto] solo immagini che ... producono effetti visivi fortemente diversi dalla realtà e ingannevoli per la valutazione dell'accaduto";

3) nella seconda parte denominata "Sulla violazione di cui all'articolo 67, comma 2" rileva che "nell'esposto accusatorio la Contrada della Torre produce nove foto con ingrandimenti di primo-piano che contengono angolazioni diverse e rendono non veritiera la prospettiva effettiva"; suddivide in due parti l'addebito formulato: nella prima parte pone attenzione sul braccio proteso

davanti al fantino della Contrada della Torre (d'ora in avanti fantino della Torre) e nella seconda sulla mano di fronte al muso del cavallo della Contrada della Torre (d'ora in avanti cavallo della Torre);

3.1) in merito al braccio proteso sul petto del fantino della Torre sostiene di non averlo mai posto e, al riguardo, "lo dimostro con tutta una serie di 63 immagini di frame ripresi dal filmato ... che forniscono chiaramente l'esatto susseguirsi di quegli istanti ... invito ... il Sig. Assessore Delegato a prendere accurata visione dell'intera documentazione fotografica ... e, di conseguenza, la valutazione di non aver affatto contravvenuto" nel porre il braccio sul petto del fantino della Torre;

3.2) in merito alla mano posta di fronte al muso del cavallo della Torre sottolinea alcune precisazioni: (i) come hanno rilevato i Deputati della Festa nella loro Relazione (d'ora in avanti Relazione) "il gesto non alterava l'esito della corsa"; (ii) "nella stessa Relazione si evidenzia come in prossimità del Bandierino abbia perso il nerbo e solo nel tentativo di recuperarlo ho allungato il braccio davanti al muso del cavallo della Torre"; (iii) "nella documentazione dei frame-immagine sono ben visibili sia i pochissimi metri dal bandierino, sia il momento in cui perdo la presa del nerbo ... e segnalo che nella realtà dinamica temporale, si possa affermare di un atto della durata di 20/30 centesimi di secondo; (iv) anche la documentazione fornita dalla Contrada della Torre pone ... in evidenza la circostanza di non avere nella mia mano destra la presa nel nerbo". Sempre su tale argomento sottolinea che ha "posto la mano di fronte al muso del cavallo ... senza alcuna violenza e alcun pregiudizio sul risultato finale del Palio, come ... riportato nella relazione ... Quindi né violenza, né volontarietà, ma solo la volontà di recuperare il nerbo";

4) infine, pone in evidenza sia il fatto che il cavallo della Torre abbia "proseguito la sua corsa senza incertezze, quindi senza scarti e rallentamenti che potessero pregiudicarne il suo arrivo"; sia che il fantino della Torre abbia "manifestato alcuna reazione negativa sia durante l'accaduto che immediatamente dopo"; sia che "l'uscita dalla Piazza dei contradaioi della Torre, con fantino e cavallo, è avvenuta in modo tradizionale;

5) nelle conclusioni chiede l'archiviazione dell'addebito.

L'A. D. prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg, Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, co. 2, del Regolamento.

La memoria di Tittia, come sopra raggruppata, necessita di attenzione da parte dell'A.D. che deve anche: (i) analizzare i frame-immagini allegati alla stessa; (ii) visionare con particolare attenzione il breve filmato che è stato allegato come documentazione alla richiesta di discolpe nell'ordinanza n. 92 sopra richiamata; (iii) prendere ulteriore visione delle immagini che compongono l'esposto della Contrada della Torre (d'ora in avanti Torre); (iv) analizzare con attenzione le osservazioni di Tittia in merito agli articoli del Regolamento citati. Il tutto per analizzare con attenzione le osservazioni avanzate da Tittia nella sua memoria. Di conseguenza:

a) in merito a quanto contenuto nei precedenti punti 1 e 2) non esiste contrasto alcuno sulla possibilità di una Contrada e/o fantino di presentare, a norma del co. 3 dell'art. 92, memorie difensive e/o accusatorie nel termine di 5 giorni, purché non risultino anonimi. Anche la norma interpretativa dell'art. 92, così come da delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019,

esclude ogni forma di anonimato obbligando i Deputati della Festa ad acquisirli o utilizzarli. L'esposto della Torre non rientra in tale casistica perché non contiene nulla di anonimo e, pertanto, doveva rientrare tra gli allegati facenti parte della Relazione che, è bene ricordare, rappresenta l'unico documento consultabile per l'A.D. Il richiamo di Tittia agli articoli 98 e 99 merita opportuna analisi. L'articolo 98 non può rientrare nel caso in esame perché si rivolge e regola l'Ente Contrada; l'articolo 99 è, al contrario, corretto per l'esame. Ebbene il comma 7, che del resto è lo stesso identico che ritroviamo nell'art. 98, non può essere collegato all'art. 92 trattando una fase diversa. Mentre l'art. 92 serve per istruire tutto il procedimento sanzionatorio, l'art. 99 riguarda le penalità ai contravventori delle norme regolamentari. La collocazione del comma 7 riguarda la fase in cui il fantino, ricevute le proposte di sanzione da parte dell'A.D., vuole presentare una ulteriore memoria alla Giunta Comunale, la quale deve procedere alla sanzione definitiva. Ebbene, è in questa fase che si applica il co. 7 allorché è imposto ai fantini che le loro memorie devono "avere esclusivamente natura difensiva" e nel caso dovessero risultare accusatori verso terzi "non verranno acquisiti". Tittia erra, dunque, nel ritenere che il comma 7 produca "l'esclusione di ammissibilità di esposti contenenti qualsiasi forma di accusa verso terzi"; la Torre ha correttamente prodotto un esposto a norma dell'art. 92;

b) in merito a quanto contenuto nel precedente punto 3) e sul finire del punto 2), l'A.D. ha, come in precedenza evidenziato, con massima attenzione analizzato la consistente documentazione fotografica allegata alla memoria di Tittia, oltre ad analizzare a più riprese lo stesso filmato da cui Tittia ha ripreso i frame-immagini giungendo alle seguenti conclusioni:

b1) il periodo temporale dell'arco di tempo, in cui sono racchiusi i frame-immagine prodotti da Tittia, è di poco superiore ai tre secondi e solo attraverso l'estrazione degli stessi è possibile valutare se sia stato effettivamente proteso il braccio sul petto del fantino della Torre;

b2) in effetti Tittia non pone nella maniera più assoluta e certa il braccio sul petto del fantino della Torre in quanto la "luce", come fa osservare Tittia nelle didascalie poste sotto i frame-immagine, non copre mai la sagoma del giubbotto della Torre i cui contorni, per tutto il periodo interessato, restano ben delineati e non certamente coperti;

b3) l'A.D. deve provvedere a confrontare la documentazione prodotta dalla Torre nel suo esposto ed in effetti, come sostiene Tittia, le foto effettuate con teleobiettivo schiacciano molto la profondità producendo un effetto che appare contrario alla realtà ma non certo, come sostiene sempre Tittia, in modo ingannevole. Del resto, nelle foto dell'esposto contrassegnate con i numeri 5, 6 e 7 si nota il fatto che il braccio di Tittia sia veramente sul petto del fantino della Torre a causa del ricorso al teleobiettivo; oltre al fatto che Tittia abbia perso il nerbo. Confrontando queste tre ultime immagini citate con quelle dei frame-immagine prodotte da Tittia, si può con assoluta certezza stabilire come i tempi siano diversi, ossia: le immagini che immortalano la "luce" sopra esposta sono alquanto precedenti a quelle in cui Tittia perde il nerbo e ciò significa che le foto prodotte dalla Torre sopra menzionate, appartengono ad un periodo temporale successivo alla prima fase;

b4) sulla mano posta sul muso del cavallo della Torre Tittia, giustamente, fa ricorso alle valutazioni contenute nella Relazione dei Deputati (su cui l'A.D. tornerà successivamente) e la dinamica, confermata sia dalla visione del filmato che dai frame-immagini allegati alla memoria, risulta non influente per l'esito finale della corsa ma non certo per questo motivo tale da non produrre effetti sanzionatori;

b4a) vero è che, oltre a non alterare l'esito finale della corsa, il gesto non ha provocato violenza nei confronti del cavallo; ma è da porre in evidenza che simili comportamenti avrebbero potuto innescare problematiche legate all'ordine pubblico che, a parere dell'A.D., non si sono verificate solo per i brevi attimi in cui il gesto è stato compiuto;

b4b) come segnalato nel precedente punto b4), Tittia ha riportato le valutazioni contenute nella Relazione dei Deputati per potersi disculpare. Ebbene, tali valutazioni dei Deputati, a parere dell'A.D., non possono ritenersi opportune. Spieghiamone i motivi riproponendo il passaggio su cui Tittia ha basato la sua memoria: "Si segnala una circostanza che merita rilievo come previsto dall'art. 92 del Regolamento del Palio, avvenuta in prossimità del bandierino quando il fantino del Drago, perduta la presa del nerbo, nel tentativo di recuperarlo, allungava il braccio davanti al muso del cavallo della Torre per pochi attimi. Il gesto non alterava l'esito della corsa e veniva accertato solo dopo gli approfondimenti effettuati attraverso video e foto come previsto dal Regolamento succitato (art. 92)." In base al co. 1 dell'art. i Deputati della Festa nella Relazione devono attenersi alla segnalazione di "ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti" non essendo permesso loro di esprimere considerazioni su tali segnalazioni. Avrebbero dovuto, i Deputati, ricorrere a quanto loro concesso dal comma 3 dello stesso art. 92, convocando Tittia sentendolo su "specifici atti". Non risulta dalla Relazione che tale evento si sia verificato;

c) in merito a quanto contenuto nei precedenti punti 4) e 5), l'A.D. ha verificato quanto sostenuto da Tittia a conferma dell'assoluta mancanza di rilievi in merito all'ordine pubblico e all'uscita normale, quindi tradizionale, del fantino e del cavallo della Torre. Ciò conferma quanto rilevato al precedente punto b4a) e cioè che il gesto non ha creato turbative relative all'ordine pubblico, ma che appare opportuno, come già specificato al punto b4), proporre provvedimento sanzionatorio per cui il punto 5) della memoria di Tittia non può essere accolto;

d) opportuno che l'A.D. brevemente riassume i propri punti a-c) per cui: (i) l'esposto della Torre è legittimo ed i Deputati dovevano allegarlo, come hanno fatto, alla loro Relazione; (ii) Tittia non ha proteso il braccio di fronte al petto del fantino della Torre, né vi si è appoggiato; (iii) Tittia ha posto la mano al muso del cavallo della Torre, senza alterare l'esito finale della corsa e senza che, con il suo gesto, abbia alimentato problematiche tali da arrecare turbamento dell'ordine pubblico; (iv) i Deputati della Festa dovevano, prima di valutare quest'ultimo gesto di Tittia, provvedere a convocarlo.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Tittia in occasione del Palio, come disposto dall'art. 99, co. 5;

PROPONE

a) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) diffida** per le motivazioni contenute nei precedenti punti a-c) cui si rimanda per le opportune motivazioni, evidenziando al contempo come l'interpretazione dello stesso articolo, così come disposto dalla norma interpretativa approvata dal Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019, non sia riconducibile alla Contrada del Drago;

b) di notificare, così come previsto dall'art. 99 co. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Giovanni Atzeni detto Tittia assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 co. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 14 novembre 2022

L'ASSESSORE DELEGATO
Luciano Fazzi

